



Scheda Paese
POLONIA

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO POLACCO

L'ordinamento giudiziario polacco è basato sul sistema continentale europeo, ricomprendendo un insieme codificato di norme ed usi. Il potere giudiziario, come potere separato ed indipendente dagli altri, si articola nella *Supreme court*, nelle *common courts*, nelle *administrative courts* e nelle *military courts*. Le *common courts* operano, tra le altre, in materia civile e fallimentare e si articolano in *district courts* e *circuit courts*.

In caso di mancato pagamento, l'ordinamento polacco mette a disposizione n. **3 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento ordinario
3. procedure concorsuali

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Consente al creditore di ottenere una tutela rapida ed efficace delle proprie ragioni creditorie in caso di comprovato rischio di pregiudizio ai suoi danni. Può essere attivato sia prima di iniziare un giudizio sia in corso di causa. Le principali misure cautelari sono l'iscrizione di ipoteca immobiliare e il pignoramento di conti bancari. Dopo la sentenza del Tribunale, i provvedimenti cautelari possono accelerare l'esecuzione giudiziale.

2. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva al fine di *i)* accertare il proprio credito in giudizio e *ii)* ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l'esecuzione in danno del debitore.

La normativa locale prevede, prima dell'avvio del giudizio, alcuni procedimenti di risoluzione bonaria della controversia (es. mediazione o conciliazione).

In caso di mancato accordo bonario tra le parti, il creditore deposita l'atto di citazione dinanzi *i) district courts* (per cause aventi ad oggetto importi inferiori a 75.000 złote polacchi) o *ii) circuit courts* (per cause aventi ad oggetto importi superiori a 75.000 złote polacchi).

Il termine per il ricorso in appello è di 7 giorni dalla sentenza di primo grado.

Il termine ordinario di prescrizione è di *i)* 2 anni per i contenziosi legati a contratti di fornitura e di *ii)* 3 anni per altri crediti commerciali.

3. PROCEDURE CONCORSUALI

La durata delle procedure concorsuali dipende dalla complessità dei singoli casi, nonché dalle dimensioni della società che vi viene sottoposta. Possono durare alcuni mesi, nel caso di piccole e medie imprese, ma anche svariati anni per i grandi gruppi industriali. I creditori hanno dai 30 ai 60 giorni dalla dichiarazione di insolvenza, pubblicata nella gazzetta ufficiale, per svolgere gli adempimenti necessari alla salvaguardia del proprio credito.

Le procedure concorsuali, a seconda delle loro caratteristiche, presentano la natura di:

- **Liquidation:** avente la principale finalità di procedere alla vendita dei beni della società debitrice, distribuendo il ricavato fra tutti i creditori.
- **Composition:** la società debitrice e i creditori raggiungono un accordo per la soddisfazione di questi ultimi, garantendo la continuità dell'impresa.

AGGIORNAMENTI COVID-19

- Tribunali: operativi ma la maggior parte delle udienze sono state rinviate
- Sistema bancario e postale: operativi
- Debt collection B2B e B2C: atteso aumento delle insolvenze
- Misure post Covid-19: *i*) sospensione dell'obbligo degli amministratori di presentare istanza di fallimento, *ii*) rimozione presunzione di insolvenza e *iii*) introduzione di una nuova procedura di ristrutturazione semplificata